# DELTA PREG S.P.A.

**Località Tei, 10 – 55011 Altopascio (LU) P. IVA 01723910467**

# PROCEDURA SEGNALAZIONE ATTIVITÀ ILLECITE "WHISTLEBLOWING"

| | |
|---|---|
| Codice doc: | WB - proc |
| Versione | 6.0 |
| Emissione | 29 ottobre 2026 |
| Revisione | Delibera consiglio di amministrazione del 29/10/2026 |
| Titolare del trattamento | **DELTA PREG S.P.A.** |
| Canale informatico | https://deltapreg.comunicazioneilleciti.it |
| Gestore delle segnalazioni | Professionista esterno in composizione monocratica, individuato con separato atto di incarico |
| Responsabile del documento | Direzione aziendale o funzione formalmente delegata |
| Livello di riservatezza | La procedura è liberamente consultabile.<br>Le segnalazioni, l'identità dei soggetti coinvolti e la relativa documentazione sono riservate e accessibili esclusivamente al Gestore e agli ulteriori soggetti specificamente legittimati. |
| Livello di diffusione | Massima con accesso alle segnalazioni limitato ai soggetti autorizzati |
| Allegati | - Allegato 1 – Modulo per la segnalazione di illeciti<br>- Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing |

SOMMARIO


1. FINALITÀ, AMBITO E PRINCIPI DELLA PROCEDURA ..... 4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... 4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ..... 5
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ..... 5
4.1 Violazioni rilevanti ..... 5
4.2 Esclusioni ..... 6
4.3 Principi generali ..... 6
5. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI ..... 6
6. LE SEGNALAZIONI ANONIME ..... 7
7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO ..... 7
7.1 Garanzie di riservatezza ..... 8
7.2 Modalità di presentazione della segnalazione ..... 8
a) Segnalazione in forma scritta: ..... 8
b) In forma orale: ..... 9
7.3 Gestione della segnalazione ..... 10
7.4 Segnalazioni ricevute da soggetti non competenti ..... 10
8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO - ANAC ..... 11
8.1 Obblighi di ANAC ..... 11
9. DIVULGAZIONE PUBBLICA ..... 12
10. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ..... 12
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA ..... 12
11.1 Riservatezza dell'identità e della segnalazione ..... 12
11.2 Riservatezza nei procedimenti disciplinari e giudiziari ..... 13
11.3 Obblighi del Gestore e degli altri soggetti coinvolti ..... 13
12. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE ..... 13
12.1 Limiti alla protezione ..... 14
13. TUTELA CONTRO RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI ..... 14
13.1 Esempi di ritorsione ..... 14
13.2 Condizioni per l'applicazione della tutela ..... 15
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... 15
14.1 Finalità e principi del trattamento ..... 15
14.2 Ruoli e soggetti coinvolti nel trattamento ..... 16
14.3 Diritti degli interessati ..... 16

14.4 Conservazione e cancellazione ..... 17
14.5 Conseguenze delle violazioni della disciplina whistleblowing ..... 17
15. PUBBLICITÀ, AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE ..... 17
15.1 Pubblicità e diffusione ..... 17
15.2 Aggiornamento della procedura ..... 18
15.3 Entrata in vigore ..... 18

## 1. FINALITÀ, AMBITO E PRINCIPI DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina le modalità di presentazione, ricezione, esame e gestione delle segnalazioni di violazioni effettuate nell'ambito del contesto lavorativo di **DELTA PREG S.P.A.– LOCALITÀ TEI, 10 – 55011 ALTOPASCIO (LU) - P.IVA 01723910467**, di seguito anche la "Società", ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

La Società ha attivato vari canali di comunicazione delle segnalazioni tra cui, soprattutto, un canale interno di segnalazione mediante la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo:

**https://deltapreg.comunicazioneilleciti.it**

La ricezione e gestione delle segnalazioni è affidata a un professionista esterno, individuato mediante separato atto di incarico, che opera quale Gestore esterno delle segnalazioni in composizione monocratica, con autonomia, indipendenza, imparzialità e adeguata competenza professionale.

La procedura è finalizzata a favorire l'emersione di violazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società, assicurare una gestione tempestiva e riservata delle segnalazioni, tutelare la persona segnalante e gli altri soggetti protetti e prevenire ogni forma di ritorsione.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La procedura si applica esclusivamente alle segnalazioni che rientrano nell'ambito soggettivo e oggettivo del D.Lgs. 24/2023. Le comunicazioni che non presentano tali requisiti possono essere trattate come segnalazioni ordinarie, senza applicazione automatica delle specifiche misure di protezione previste dal decreto.

La procedura si coordina con il sistema organizzativo e con la documentazione in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni, gestione dei rapporti di lavoro e controllo interno adottati dalla Società.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura è adottata in attuazione e nel rispetto della seguente normativa:

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937;
- **Direttiva (UE) 2019/1937** relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, per le modifiche apportate alla disciplina relativa alle segnalazioni di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea;
- **Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,** come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- **Linee guida ANAC n. 1/2025** sui canali interni di segnalazione, approvate con

Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;

- **Linee guida ANAC** sulle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e aggiornate con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
- **disposizioni nazionali e dell'Unione europea** applicabili alle violazioni oggetto di segnalazione.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

**DELTA PREG S.p.A.** ha istituito canali interno di segnalazione in applicazione del D.Lgs. 24/2023 e delle condizioni previste per i soggetti del settore privato.

Possono effettuare una segnalazione le persone fisiche che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo con la Società e, in particolare, i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i lavoratori e collaboratori dei fornitori, i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono inoltre effettuare la segnalazione i candidati a posizioni lavorative, le persone in periodo di prova e coloro il cui rapporto con la Società sia cessato, purché le informazioni siano state acquisite nel corso del processo di selezione, del periodo di prova o del precedente rapporto lavorativo o professionale.

## 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, possono costituire oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica le informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le informazioni possono riguardare:

- violazioni già commesse;
- violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, la persona segnalante ritiene ragionevolmente possano essere poste in essere;
- condotte volte ad occultare violazioni.

### 4.1 Violazioni rilevanti

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura le informazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistano in:

- violazioni rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, nei settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari e della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della

tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposizione sulle società;
- atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori richiamati;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea comprese nell'ambito di applicazione della normativa vigente.

### 4.2 Esclusioni

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- segnalazioni disciplinate obbligatoriamente da specifiche normative dell'Unione Europea o nazionali che prevedano canali dedicati;
- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale o relative ad appalti riguardanti aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea.

### 4.3 Principi generali

La segnalazione deve essere effettuata sulla base di informazioni acquisite nel contesto lavorativo e di fondati motivi per ritenere che i fatti segnalati siano veri e rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Non è richiesta la certezza dei fatti segnalati. I motivi personali che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

La persona segnalante deve riferire le informazioni conosciute in modo corretto, circostanziato e senza alterare consapevolmente i fatti o la documentazione trasmessa.

## 5. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve essere formulata in modo circostanziato e basata su elementi di fatto precisi e concordanti, al fine di consentire un'adeguata valutazione e gestione da parte del Gestore.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere, ove conosciuti:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- l'eventuale documentazione a supporto della segnalazione.

Il Gestore può archiviare, con adeguata motivazione, le segnalazioni che risultino manifestamente estranee all'ambito di applicazione della procedura, eccessivamente generiche, prive di elementi concreti o non suscettibili di ragionevole verifica.

Prima dell'archiviazione, quando possibile, il Gestore richiede alla persona segnalante chiarimenti o integrazioni mediante il canale riservato messo a disposizione dalla piattaforma.

Il mancato accertamento della violazione non determina, di per sé, la manifesta infondatezza della segnalazione. La persona segnalante conserva le misure di protezione quando, al momento della segnalazione, aveva fondati motivi per ritenere vere le informazioni comunicate e ricorrevano le ulteriori condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

## 6. LE SEGNALAZIONI ANONIME

Per segnalazione anonima si intende una segnalazione priva di elementi che consentano di identificare la persona segnalante. La piattaforma permette di presentare la segnalazione senza comunicare le proprie generalità.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino sufficientemente circostanziate e contengano elementi idonei a consentire la verifica dei fatti segnalati. Esse sono registrate, gestite e conservate secondo criteri di riservatezza e sicurezza analoghi a quelli applicabili alle segnalazioni nominative, nei limiti derivanti dall'impossibilità di identificare la persona segnalante.

La persona che effettua una segnalazione anonima deve conservare con cura il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma, necessario per accedere alla segnalazione, consultare le comunicazioni del Gestore, fornire eventuali integrazioni e verificare lo stato della relativa gestione.

Qualora la persona che ha effettuato una segnalazione anonima venga successivamente identificata e abbia subito una ritorsione, può beneficiare delle misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla normativa.

Le segnalazioni anonime manifestamente estranee all'ambito della presente procedura, eccessivamente generiche o prive di elementi utili a consentire una ragionevole verifica possono essere archiviate dal Gestore con adeguata motivazione. Quando possibile, prima dell'archiviazione il Gestore può richiedere chiarimenti o integrazioni mediante il canale riservato disponibile sulla piattaforma.

## 7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023,

formalizzato mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 sono state sentite in merito all'istituzione del canale.

### 7.1 Garanzie di riservatezza

Il canale interno, anche mediante strumenti di crittografia o soluzioni tecniche idonee, garantisce:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- la riservatezza del facilitatore;
- la riservatezza della persona coinvolta e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso, salvo i casi previsti dalla legge.

### 7.2 Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in due modi (scritta e orale):

**a) Segnalazione in forma scritta:**

**a.1 Cartacea, anonima**: mediante compilazione dell'apposito modulo allegato alla presente procedura, inviato per posta al *Gestore delle segnalazioni* all'indirizzo della Società indicato nelle finalità.

Il modulo cartaceo deve essere inserito in una busta chiusa recante all'esterno esclusivamente la dicitura: *"Riservata Personale – Whistleblowing – All'attenzione Del Gestore Delle Segnalazioni".* Nel caso di segnalazione anonima presentata senza indicazione di un recapito riservato o una modalità di interazione con il segnalante, il Gestore potrebbe non essere in grado di trasmettere l'avviso di ricevimento, chiedere integrazioni e/o fornire il riscontro previsto dalla normativa. Affinché possa essere adeguatamente esaminata, la segnalazione anonima deve essere sufficientemente circostanziata e contenere elementi idonei a consentire la verifica dei fatti rappresentati.

**a.2 Cartacea, autografa:** mediante compilazione dell'apposito modulo allegato alla presente procedura, inviato per posta al Gestore delle segnalazioni all'indirizzo della Società indicato nelle finalità, oppure consegnato personalmente al Gestore.

La consegna personale deve avvenire direttamente al Gestore o secondo le modalità da questi indicate, evitando la consegna a persone non autorizzate.

Per questa segnalazione deve essere adottato il sistema della "doppia busta", al fine di garantire la separazione tra i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione e tutelarne la riservatezza. Il segnalante inserisce le proprie generalità, i recapiti e la copia di un documento di riconoscimento in una prima busta chiusa e sigillata, recante all'esterno la dicitura "Generalità del segnalante"; in una seconda

busta chiusa e sigillata, recante la dicitura “Segnalazione”, dovrà essere inserito il modulo della segnalazione compilato. Entrambe le buste devono quindi essere inserite in un terzo plico esterno destinato alla trasmissione al soggetto competente alla gestione delle segnalazioni.

**a.3** **Tramite piattaforma informatica dedicata**, accessibile dalla intranet aziendale e dal sito internet della Società all’indirizzo: https://deltapreg.comunicazioneilleciti.it

**a.4** **Tramite il sistema globale di denuncia del Gruppo Toray** (solo per casi di violazioni rilevanti, lingue accettate giapponese e inglese) inviando una mail all’indirizzo: compliance.teu.mb@mail.toray

**a.5** **Tramite la Indipendent Compliance Hotline** del Gruppo Toray in Europa:

- e-mail: toray.hotline@aplaw.de
- posta: Atsumi & Sakai Europa GmbH Rechtsanwälte und Steuerberater, Barckhausstrasse 1/8th Floor, 60325, Frankfurt am Main, Germany

**b) In forma orale:**

- mediante un incontro diretto con il Gestore, richiesto attraverso la piattaforma o mediante i recapiti riservati indicati nella documentazione informativa e fissato entro un termine ragionevole;
- mediante sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma informatica.
- mediante un incontro diretto da chiedere all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo aziendale: odv-dp.delta.mb@delta.toray
- telefonando al sistema globale di denuncia di Toray a: Atsumi & Sakai Europe GmbH numero 00800 200 200 2

Quando la segnalazione è effettuata nel corso di un incontro diretto, essa è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

La piattaforma informatica dedicata:

- garantisce la riservatezza della segnalazione e del segnalante, la corretta gestione dei dati, l’interazione piu’ efficace e sicura;
- garantisce la **crittografia dei dati** e del contenuto della segnalazione durante la trasmissione e la conservazione;
- assicura la **separazione logica dei dati identificativi** della persona segnalante dal contenuto della segnalazione;
- consente l’invio della segnalazione anche in forma **anonima**;
- permette l’instaurazione di un **canale di comunicazione protetto e riservato** tra il Gestore e la persona segnalante, anche in caso di anonimato;
- non consente l’accesso ai contenuti da parte di soggetti non autorizzati e prevede

sistemi di tracciamento degli accessi;
- è accessibile 24 ore su 24 tramite il sito internet della Società e/o la intranet aziendale.

I dati sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR e conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023.

### 7.3 Gestione della segnalazione

La gestione del canale è affidata al **Gestore delle segnalazioni**, individuato dalla Società in un professionista esterno dotato di autonomia, indipendenza ed adeguata professionalità.

Il professionista esterno opera quale *Responsabile del trattamento* ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base di uno specifico accordo contenente le istruzioni documentate della Società.

Il Gestore opera senza vincoli gerarchici rispetto alle funzioni aziendali eventualmente coinvolte nella segnalazione e non riceve istruzioni sul contenuto delle valutazioni o delle determinazioni da assumere nella gestione del singolo caso.

Il rapporto con il Gestore è regolato mediante un atto scritto che ne definisce compiti, poteri, durata, obblighi di riservatezza, modalità di interlocuzione con la Società, gestione dei conflitti di interessi e trattamento dei dati personali.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore:

1. rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere, quando necessario, chiarimenti o integrazioni;
3. dà diligente seguito alla segnalazione, effettuando la valutazione preliminare e le verifiche necessarie;
4. fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento oppure, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni e le attività svolte sono registrate mediante la piattaforma e, quando necessario, inserite in un fascicolo riservato accessibile esclusivamente ai soggetti legittimati.

Il Gestore non può delegare integralmente a terzi la gestione del canale né comunicare la segnalazione a soggetti non legittimati.

In caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi del Gestore, la segnalazione è trattata dal Gestore sostitutivo individuato dalla Società mediante separato atto.

### 7.4 Segnalazioni ricevute da soggetti non competenti

Qualora una segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore designato, essa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro 7 giorni dal ricevimento, dandone contestuale

informazione alla persona segnalante.

## 8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO - ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, e in particolare quando:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa;
- ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito nei termini previsti;
- ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La gestione del canale di segnalazione esterno è di esclusiva competenza di ANAC.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate:

- in forma scritta, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati;
- mediante incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, fissato entro un termine ragionevole.

Il canale esterno garantisce:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- la riservatezza della persona coinvolta e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione;
- la protezione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l'utilizzo di strumenti di crittografia e misure tecniche idonee alla tutela dei dati.

### 8.1 Obblighi di ANAC

ANAC:

- rilascia avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante o qualora tale avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere integrazioni;
- svolge le verifiche e l'istruttoria necessarie;
- fornisce riscontro entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento, ovvero entro 6 mesi in presenza di motivate ragioni;
- comunica l'esito finale della segnalazione, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti.

Qualora la segnalazione non rientri nella competenza di ANAC, l'Autorità provvede a

trasmetterla all'autorità amministrativa o giudiziaria competente, informando contestualmente la persona segnalante.

## 9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante beneficia delle misure di protezione previste dal decreto qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) abbia previamente effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;

2) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

3) abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, quali, a titolo esemplificativo, il rischio di occultamento o distruzione di prove ovvero il fondato timore di collusione tra chi riceve la segnalazione e l'autore della violazione.

Al di fuori dei casi sopra indicati, la divulgazione pubblica non comporta l'applicazione delle misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023.

## 10. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Resta ferma la facoltà della persona segnalante di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per denunciare fatti illeciti dei quali sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Ricorrendone i presupposti, la persona che abbia presentato una denuncia all'autorità giudiziaria beneficia delle misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023.

Qualora dalla segnalazione o dalle verifiche svolte emergano fatti che debbano essere comunicati all'autorità giudiziaria, all'ANAC o ad altre autorità competenti, la trasmissione è effettuata dalla Società o dal Gestore nei limiti dei rispettivi compiti e obblighi.

La comunicazione deve essere limitata alle informazioni pertinenti e necessarie e deve avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni applicabili alla tutela dell'identità della persona segnalante.

## 11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### 11.1 Riservatezza dell'identità e della segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale essa possa essere desunta, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle

segnalazioni, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La riservatezza è garantita anche con riferimento al facilitatore, alla persona coinvolta, alle persone menzionate nella segnalazione, al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione non possono essere utilizzate per finalità ulteriori rispetto a quelle necessarie per darle adeguato seguito.

Qualora una segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal Gestore, il ricevente deve trasmetterla al Gestore entro sette giorni, senza trattenerne copia, garantendo la riservatezza delle informazioni e dandone contestuale comunicazione alla persona segnalante, quando possibile.

### 11.2 Riservatezza nei procedimenti disciplinari e giudiziari

Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non è rivelata quando la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la sua identità può essere rivelata soltanto previo consenso espresso. La persona segnalante riceve preventivamente una comunicazione scritta e motivata delle ragioni della rivelazione.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è tutelata nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

### 11.3 Obblighi del Gestore e degli altri soggetti coinvolti

Il Gestore e gli ulteriori soggetti legittimamente coinvolti nella gestione o nell'istruttoria sono vincolati a uno specifico obbligo di riservatezza rafforzato.

Il coinvolgimento di ulteriori persone deve essere limitato a quanto strettamente necessario. Quando non sia indispensabile comunicare l'identità della persona segnalante, le informazioni devono essere preventivamente anonimizzate o rese non direttamente identificative.

La violazione degli obblighi di riservatezza può comportare le conseguenze previste dalla legge, dal contratto e dagli atti di incarico applicabili.

## 12. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano quando, al momento della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero della divulgazione pubblica:

1) la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del

decreto;

2) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

I motivi personali che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica sono irrilevanti ai fini della protezione.

La protezione si applica anche:

- in caso di segnalazioni o divulgazioni pubbliche effettuate in forma anonima, qualora la persona segnalante sia successivamente identificata e abbia subito ritorsioni;
- nei casi di segnalazioni presentate alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione Europea, conformemente alla normativa applicabile.

### 12.1 Limiti alla protezione

Le misure di protezione non si applicano e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero per reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

la responsabilità civile per dolo o colpa grave per le medesime condotte.

L'erronea valutazione dei fatti segnalati non comporta la perdita della tutela quando, al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondati motivi per ritenere vere le informazioni comunicate e ricorrevano le ulteriori condizioni previste dalla legge..

## 13. TUTELA CONTRO RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

La persona che effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 24/2023 non può essere sottoposta, per tale ragione, ad alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta.

Per ritorsione si intende: *"qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*". Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 24/2023:

- gli atti ritorsivi sono nulli;
- in caso di controversia, è onere del datore di lavoro dimostrare che le misure adottate nei confronti della persona segnalante siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

È necessario che sussista un nesso di causalità tra la segnalazione e la misura ritenuta ritorsiva.

### 13.1 Esempi di ritorsione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di mansioni, trasferimento, riduzione della retribuzione o modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizioni nell'accesso alla stessa;
- valutazioni negative o referenze sfavorevoli;
- adozione di sanzioni disciplinari o altre misure punitive, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazioni o trattamenti sfavorevoli;
- mancata conversione di contratto a termine ove vi fosse legittima aspettativa;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratto a termine;
- danni reputazionali o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri che ostacolino future opportunità lavorative;
- risoluzione anticipata o annullamento di contratti di fornitura;
- annullamento di licenze o permessi;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici non giustificati.

### 13.2 Condizioni per l'applicazione della tutela

La protezione contro le ritorsioni si applica quando:

- la persona ha effettuato la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sulla base di un ragionevole convincimento circa la veridicità delle informazioni;
- la segnalazione rientra nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa;
- sussiste un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e la misura ritorsiva.

Non sono sufficienti meri sospetti o voci prive di riscontro oggettivo.

Non rilevano, ai fini della tutela, né la certezza assoluta dei fatti né i motivi personali che hanno indotto la persona a segnalare.

In assenza delle condizioni sopra indicate, la disciplina di protezione non trova applicazione.

## 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni è svolto nel rispetto:

- del D.Lgs. 24/2023;
- del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

### 14.1 Finalità e principi del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per la gestione e il seguito delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza.

I dati personali manifestamente non utili alla trattazione della segnalazione sono immediatamente cancellati.

### 14.2 Ruoli e soggetti coinvolti nel trattamento

La Società opera quale *Titolare del trattamento* dei dati personali effettuato nell'ambito della ricezione e della gestione delle segnalazioni.

Qualora la gestione delle segnalazioni sia affidata a un professionista o a un altro soggetto esterno, distinto dagli organi della Società, tale soggetto opera quale *Responsabile del trattamento* ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base di uno specifico accordo contenente le istruzioni documentate del Titolare.

Il fornitore della piattaforma informatica opera quale distinto Responsabile del trattamento per le attività tecniche di erogazione, manutenzione, sicurezza, conservazione e assistenza relative al servizio.

Le persone fisiche che operano sotto l'autorità del Titolare o dei Responsabili del trattamento devono essere espressamente autorizzate e istruite, adeguatamente formate e vincolate a specifici obblighi di riservatezza.

L'eventuale coinvolgimento di consulenti, legali, investigatori o ulteriori professionisti nelle attività istruttorie è disposto soltanto quando necessario, previa individuazione del relativo ruolo nel trattamento e delle informazioni alle quali possono accedere.

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alle segnalazioni o alla relativa documentazione sono vincolati a un obbligo di riservatezza rafforzato.

### 14.3 Diritti degli interessati

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti in cui risultino applicabili al trattamento effettuato.

L'esercizio di tali diritti può essere limitato, ritardato o escluso nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, quando dall'esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, allo svolgimento delle verifiche o agli ulteriori interessi tutelati dalla legge.

La limitazione non opera automaticamente, ma è valutata in relazione alle circostanze del caso e deve essere necessaria e proporzionata.

Nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità stabilite dall'art. 160 del medesimo decreto.

### 14.4 Conservazione e cancellazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e, comunque, non oltre **cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti oppure, se acquisiti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Alla scadenza del periodo di conservazione, la segnalazione e la relativa documentazione sono cancellate in modo sicuro o rese irreversibilmente anonime.

Gli atti che risultino necessari per autonomi procedimenti giudiziari, disciplinari o amministrativi possono essere conservati nei relativi fascicoli, sulla base del pertinente presupposto giuridico e per il periodo applicabile a tali procedimenti, limitatamente alle informazioni necessarie.

### 14.5 Conseguenze delle violazioni della disciplina whistleblowing

L'ANAC esercita i poteri sanzionatori previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 nei casi di mancata istituzione del canale, adozione di procedure non conformi, mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi, ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione, violazione dell'obbligo di riservatezza e adozione di comportamenti ritorsivi.

Restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali, amministrative, disciplinari o contrattuali dei soggetti coinvolti, quando ne ricorrano i presupposti.

## 15. PUBBLICITÀ, AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

### 15.1 Pubblicità e diffusione

La presente procedura, l'informativa sul trattamento dei dati personali e le informazioni necessarie per utilizzare il canale interno sono portate a conoscenza di tutti i destinatari mediante:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società in apposita sezione dedicata (ove presente);
- pubblicazione sulla intranet aziendale (ove presente);
- comunicazione interna ai dipendenti e collaboratori;

- messa a disposizione dei lavoratori e dei soggetti esterni che intrattengono rapporti con la Società.

Le informazioni relative ai canali di segnalazione interna, comprese le modalità di accesso alla piattaforma informatica, sono rese facilmente accessibili e disponibili in modo chiaro e comprensibile.

La Società promuove adeguate iniziative di informazione e formazione in materia di whistleblowing al fine di garantire la corretta conoscenza della procedura e delle tutele previste.

### 15.2 Aggiornamento della procedura

La procedura è riesaminata periodicamente e aggiornata in caso di modifiche normative, nuove indicazioni delle autorità competenti, variazioni del canale o della piattaforma, sostituzione del Gestore, modifiche organizzative rilevanti o criticità emerse nella sua applicazione.

Ogni aggiornamento è approvato dall'organo aziendale competente e comunicato ai destinatari prima della sua applicazione.

### 15.3 Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore dalla data indicata nel frontespizio e sostituisce ogni precedente disposizione aziendale avente il medesimo oggetto.